



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4099

Seduta del 02/10/2015

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSI

SIMONA BORDONALI

CRISTINA CAPPELLINI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

FABRIZIO SALA

ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PREVISTA DALLA D.G.R. 26 FEBBRAIO 2015, N. 3160 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEI RELATIVI ONERI ACCESSORI PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE CHE, PER I VEICOLI ULTRAVENTENNALI INTERVERRANNO ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015"

Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi

Il Vice Segretario Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente

Maria Arcangela Carbone

Il Direttore di Funzione Specialistica Manuela Giaretta

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che, all’art. 1, comma 666, ha disposto la rimozione delle agevolazioni fiscali, in materia di tassa automobilistica, per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, ripristinando il regime tributario della tassa automobilistica di proprietà;

VISTA la d.g.r. 26 febbraio 2015, n. 3160, con la quale si è stabilito, limitatamente al 2015:

- 1) di non procedere, per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni, non adibiti ad uso professionale, ad applicare le sanzioni e gli interessi ai pagamenti ordinari della tassa automobilistica aventi decorrenza nell’anno 2015, anche se tardivi, effettuati entro la data del 31 dicembre 2015 esclusivamente mediante interrogazione in tempo reale del sistema di riscossione;
- 2) di non richiedere, in applicazione dell’art. 46, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, il pagamento della tassa automobilistica relativa ai veicoli rottamati nell’anno 2015;

VISTA la d.c.r. 29 luglio 2015, n. 765, avente ad oggetto “Ordine del giorno concernente i veicoli ultraventennali iscritti nei registri storici (art. 48, comma 4, della l.r. 10/2003)”, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia impegna il Presidente e la Giunta regionale ad assicurare ai veicoli che alla data del 31 dicembre 2015 risultino iscritti nei registri storici di cui all’art. 48, comma 4, della l.r. 10/2003 l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l’anno 2015;

CONSIDERATO che la rideterminazione per l’anno 2015 delle scadenze di pagamento per i veicoli ultraventennali ha comportato la gestione dei cosiddetti “pagamenti di raccordo”, che segnano il passaggio dal regime di esenzione previgente al nuovo regime di pagamenti ordinari (tassa di proprietà) e che questa sorta di doppia scadenza tributaria all’interno dello stesso anno determina effetti di esenzione entro il 31 dicembre 2015, non limitati al solo caso della rottamazione;

PRESO ATTO, dunque, che i veicoli iscritti nei registri storici (art. 48, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10) entro il 2015 debbono essere considerati, al pari dei veicoli rottamati, di cui alla citata dgr 3160/2015, pena una disparità di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trattamento;

RITENUTO, dunque, di estendere ai veicoli che entro il 31 dicembre 2015 saranno iscritti nei registri storici l'esenzione già prevista per i veicoli rottamati dalla citata dgr 3160/2015;

ACCERTATO, infine, che numerosi contribuenti, ex proprietari di veicoli risalenti, non sono ormai più nelle condizioni di dimostrare eventi estintivi, passaggi di proprietà, ecc., e che essi vengono a trovarsi nella spiacevole situazione di dover corrispondere la tassa automobilistica di proprietà nelle more della formalizzazione dell'atto di cancellazione, che ha decorrenza dall'anno d'imposta successivo;

RAVVISATA l'opportunità di riconoscere anche a tali fattispecie l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015, ricorrendone analoghi presupposti di ragionevolezza ed equità;

VERIFICATA, da parte della Dirigente della Unità Organizzativa Tutela delle Entrate regionali, la regolarità dell'istruttoria sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di stabilire che, limitatamente ai pagamenti ordinari della tassa automobilistica aventi decorrenza nell'anno 2015, sia riconosciuta l'esenzione per l'anno 2015, a mente della d.g.r. 26 febbraio 2015, n. 3160, ai seguenti veicoli:
 - a) veicoli ultraventennali che alla data del 31 dicembre 2015 risultino iscritti nei registri storici di cui all'art. 48, comma 4, della l.r. 10/2003;
 - b) veicoli ultraventennali, per i quali i proprietari non sono più in grado di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dimostrare, attraverso documentazione di data certa, eventi estintivi, passaggi di proprietà, ecc., ma abbiano provveduto a registrare la relativa formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico, in regime di dichiarazione sostitutiva, entro il 31 dicembre 2015;

- 2) di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nel presente atto attraverso il Portale dei Tributi regionali (www.tributi.regione.lombardia.it), mediante il sistema informativo per la riscossione della tassa automobilistica, di cui alla d.g.r. 26 giugno 2007, n. 4986;
- 3) di dare mandato a Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA) di procedere, tempestivamente, ad adeguare il sistema di calcolo della tassa automobilistica secondo quanto disposto nel presente provvedimento;
- 4) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge